R. liqu. giud . n. 2/2023

Tribunale Ordinario di Fermo

Liquidazione giudiziale :NORIS COCCI (n. 2/2023)

Giudice delegato: dott. Sara Marzialetti

Liquidatore : dott. Alessandro Felicioni

DECRETO DI FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO, ALL'ESITO DI CONTESTAZIONI NON SUPERABILI AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART. 273 CIII (Art. 273 comma 5 CCII)

Il Giudice delegato

Premesso che:

- il Liquidatore ha rimesso gli atti al Giudice Delegato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 273 comma 5 CCII e confermato il proprio progetto di stato passivo, dopo che in data 19.04.2023 sono pervenute osservazioni da parte della Agenzia delle Entrate di Fermo, relative al progetto di stato passivo comunicato agli interessati a mezzo pec in data 11.04.2023, stanti la loro natura di contestazioni non superabili;
- dopo dette osservazioni, avendo il debitore sovraindebitato manifestato al liquidatore la volontà di impugnare gli avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle Entrate di Fermo e portanti somme ammesse nel progetto di stato passivo, il liquidatore ha modificato il progetto procedendo all'ammissione con riserva delle somme contestate ed ad inviare a tutti i creditori il progetto così modificato quanto alla domanda dell'Agenzia delle Entrate di Fermo: "*Ammesso per euro 96.430,50 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c. con riserva: ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI. Escluso per euro 176.691,91. Escluso per euro 265,99. Escluso per euro 31.766,41. Gli importi esclusi sono già ricompresi e ammessi nella domanda di insinuazione presentata da Agenzia Entrate Riscossione*." ;
- all'esito della modifica, l'Agenzia delle Entrate di Fermo ha insistito con una seconda presentazione di osservazioni, di contenuto analogo a quelle precedenti, inviate con pec del 12.05.2023, ed il liquidatore ha ritenuto le contestazioni non superabili ai sensi del comma 4 art. 273 CCII.

Rilevato che:

- nella domanda inoltrata in data 24 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiesto l'ammissione al passivo della complessiva somma di Euro 305.154,81 di cui:
1. Euro 128.196,91 in privilegio generale ex art. 2752 e 2749 con ordine art. 2778 c. 1 n. 18 (di cui Euro 3.637,05 con privilegio speciale art. 2759 cc);

2. Euro 176.691,91 in privilegio generale ex art. 2752 e 2749 con ordine art. 2778 c. 1 n. 19;

3. Euro 265,99 in via chirografaria;

Firmato Da: SARA MARZIALETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 348f843aa54cf3ffadd896e51840bfe2

- gli importi esclusi attengono a tutte le cartelle di pagamento già insinuate con domanda di ammissione del Concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione inoltrata in data 21.03.2023, anteriore alla domanda dell'Agenzia delle Entrate, ed ammesse in favore dello stesso Concessionario, il quale peraltro aveva presentato una domanda che includeva non soltanto dette cartelle di cui alla domanda dell'Agenzia delle Entrate ma anche quelle di altri enti, nonché spese aggi e interessi;

- dal prospetto riepilogativo delle partite a ruolo insinuate dalla Agenzia delle Entrate e dal prospetto di ripartizione del credito a ruolo dalla Agenzia Entrate Riscossione risultano comprovate le singole duplicazioni;
- non si discute sul credito da ammettere al passivo, bensì sulla sola non ammissione dello stesso credito invocata dall'Agenzia delle Entrate ancorata alla duplicazione della domanda di insinuazione e su questa basti rilevare che il credito è stato già ammesso in favore Agenzia Entrate Riscossione, che aveva proposto la domanda anteriormente all'Agenzia delle Entrate, di tal che non si apprezza il rilievo critico di quest'ultima;
- circa l'ulteriore contestazione dell'Agenzia delle Entrate secondo cui la propria domanda, a differenza di quella inoltrata da Agenzia Entrate Riscossione, conterrebbe anche la richiesta del privilegio speciale ex art. 2759, della preferenza art. 2776 c.c., e della assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto, sono fondati i rilievi del liquidatore, atteso che : 1) il privilegio speciale grava sopra i mobili che servono all'esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione dell'imprenditore e nella specie tali beni non sono stati inventariati (cfr. elenco beni inventariati); 2) l'applicazione dell'art. 2776 c.c. presuppone la presenza di beni immobili che non sono stati aggrediti in virtù della sentenza di revocatoria, priva di effetti recuperatori, dal momento che l'atto di disposizione revocato è pur sempre valido e conserva *erga omnes*, quindi anche verso i creditori, la propria efficacia traslativa o costitutiva del diritto in capo all'acquirente; 3) quanto al riferimento all'art. 200 CCII, non si apprezza il riferimento normativo, posto che la domanda nella specie è già stata presentata, mentre l'attribuzione delle somme, limitatamente al credito ammesso con riserva, potrà esservi soltanto all'esito dello scioglimento della riserva, come assunta per la non definitività degli accertamenti tributari;

- conclusivamente, sulla domanda dell'Agenzia delle Entrate, viste le suddette contestazioni, così provvede, ai sensi dell'art. 273, comma 5 CCII:

"*Ammesso per euro 96.430,50 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c. con riserva: ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI. Escluso per euro 176.691,91. Escluso per euro 265,99. Escluso per euro 31.766,41. Gli importi esclusi sono già ricompresi e ammessi nella domanda di insinuazione presentata da Agenzia Entrate Riscossione*."

Manda al liquidatore per la pubblicazione del decreto ai sensi dell'art. 231 comma 3 CCII.

Fermo, 01/07/2024

Il giudice delegato
Sara Marzialetti

Firmato Da: SARA MARZIALETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 348f843aa54cf3ffadd896e51840bfe2